

Le frontiere della vita

«Fine vita, il quadro non cambia»

Il giurista Flick sull'ultima sentenza della Consulta: interpretazioni fuorvianti, le maglie del suicidio assistito non si allargano
«I criteri che definiscono i "sostegni vitali" restano insuperabili. La legge serve, le Regioni stanno uscendo fuori dal seminato»

MARCO IASEVOLI
Roma

Le interpretazioni date alla sentenza 135 della Corte costituzionale sul fine vita, depositata mercoledì, sono «fuorvianti». Sia quelle che hanno voluto vedere una «svolta aperturista» sia quelle che l'hanno considerata «troppo cauta». Così come non sembrano fondate le preoccupazioni di chi ha considerato il nuovo intervento della Consulta uno «spingersi troppo avanti». Per Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte, in realtà ci troviamo in una situazione di «completa linearità» con la sentenza madre, la numero 242 del 2019, che ha fissato i quattro paletti - patologia irreversibile, sofferenza fisica e psichica intollerabile per il paziente, capacità di esprimere la propria volontà e presenza di sostegni vitali - che rendono «non punibile» una persona che assiste la morte di un malato che si trovi nelle condizioni sopra citate. E laddove qualcuno ha voluto vedere nell'ampliamento dei «sostegni vitali» un allargamento delle casistiche di ricorso alla morte assistita, Flick è chiaro: «Con la sentenza 242 del 2019 la Corte aveva fatto degli esempi, ma già allora era chiaro che contava il principio, il criterio-chiave. Un sostegno è "vitale" quando la sua assenza determinerebbe la morte in breve termine. Il giudice, nel dialogo con la scienza medica in continuo progresso, valuta il rispetto di questo criterio. Il malato che ha una patologia irreversibile, soffre e chiede la morte in piena coscienza di sé, ma non è aggrappato alla vita da un sostegno vitale, non per questo vede lesa il principio di uguaglianza, spiega la Consulta. Che ricorda come persista nel nostro ordinamento il diritto all'autodeterminazione terapeutica, che consente di rifiutare trattamenti non imposti per legge. Come pure esiste il "dovere di tutela della vita umana, specie delle persone più deboli e vulnerabili", che altrimenti potrebbero essere indotte, scrive ancora la Corte, "a farsi anzitempo da parte, ove percepiscano che la propria vita sia divenuta un peso per i familiari e per i terzi"».

Un dibattito forzato, insomma? Certe euforie e certi timori non mi sembrano condivisibili. Già il titolo del comunicato parla

«Non entro nella disputa tra rigetto o accoglienza interpretativa, semplicemente qui abbiamo una sentenza che aggiunge elementi in un quadro già noto»

Giovanni Maria Flick, giurista, già presidente della Corte costituzionale ed ex ministro della Giustizia



Il dispositivo della Corte costituzionale depositato giovedì è «in completa linearità con la "sentenza-madre" del 2019». Sbaglia chi parla di «svolta aperturista» o ritiene che la Consulta si sia «spinta troppo avanti»

Io direi che l'incipit non è casuale: la Consulta torna a chiedere una legge che regoli la materia. La Corte costituzionale ha già fissato i paletti,

l'ha fatto dosando attentamente i diritti in gioco, assumendo come punto di partenza l'inviolabile dignità della vita umana. I quattro crite-

ri devono essere compresi e sono così chiari che il giudice ha già gli strumenti per verificarne l'esistenza.

Sulla legge torneremo. Restando alla sentenza, quindi il giudice poteva già "interpretare" il sussidio alla vita di determinati strumenti e trattamenti?

Certo, ma soprattutto ha dal 2019 i paletti che gli impediscono di fare interpretazioni "rico-

struttive" rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale, che è insuperabile.

La Consulta fa esempi di nuovi trattamenti vitali, come l'evacuazione manuale, il catetere... Non si tratta di estensioni della "non punibilità" del terzo che assiste o partecipa?

No, è il criterio che guida l'interpretazione. Non l'interpretazione che riscrive il criterio. Cosa dice la Consulta: intanto esiste il diritto a non ricevere trattamenti non desiderati, anche se salvavita. E se una persona, un terzo, favorisce la volontà di non ricevere un trattamento, stante anche le altre tre condizioni - irreversibilità, sofferenze, piena consapevolezza -, non è punibile. Non vedo la novità, l'allargamento, la "svolta". È noto che in alcune circostanze determinati trattamenti sono dei veri e propri sostegni alla vita senza i quali arriverebbe la morte in breve tempo.

Torniamo alla legge: è calendarizzata a settembre. Un segnale buono a suo avviso?

È un fatto positivo. Nella scorsa legislatura in uno dei due rami del Parlamento è stato raggiunto un equilibrio ragionevole, da cui si può ripartire. Per quanto mi riguarda, è una idea personale, il testo dovrebbe essere "più stretto" e non "più largo". In ogni caso, non si potrà

andare oltre la cornice disegnata dalla sentenza della Consulta del 2019. Il fatto che una legge ci voglia è di tutta evidenza, anche perché le Regioni stanno assumendo iniziative fuori dal seminato anziché adempiere a quelli che erano i loro compiti, già fissati, per la dignità del fine vita.

Ci si arriverà alla legge?

Ci si arriva se si torna a un dialogo sereno e non strumentale e se si parte dall'idea di vita come relazione con gli altri. Il "Piccolo lessico del fine vita" realizzato dalla Pontificia Accademia per la vita potrebbe essere uno strumento utile anche per il decisore pubblico.

La sentenza di mercoledì fa anche un chiaro richiamo alla giurisprudenza europea...

Un passaggio rilevante. La Consulta ricorda che la Corte di Strasburgo appena l'anno scorso ha ribadito l'ampio margine che gli Stati nazionali hanno nel bilanciamento tra "diritto all'autodeterminazione" e tutela della vita umana. Non sono ammesse forzature.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sentenza

Ribaditi e chiariti i criteri della «non punibilità» del suicidio assistito

Con la sentenza numero 135 depositata due giorni fa, la Corte costituzionale ha dichiarato «non fondate» le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Gip di Firenze sull'articolo 580 del Codice penale, che miravano a estendere l'area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla stessa Consulta con la precedente sentenza 242 del 2019. La Corte, ricordando i quattro criteri che consentono la «non punibilità» di chi assiste la morte volontaria di una persona - irreversibilità della malattia, intollerabilità per il paziente delle sofferenze fisiche e psichiche, capacità di assumere libere decisioni, dipendenza

da sostegni vitali -, ha escluso che il criterio dei «sostegni vitali» mini il principio di uguaglianza per i malati che, pur non ricevendo trattamenti salvavita, chiedono di morire. La Consulta ricorda che per questi pazienti ricorre sempre il diritto all'autodeterminazione terapeutica. La Corte ha poi ribadito che per sostegni vitali si intendono quelli senza i quali si determinerebbe la morte in breve termine, aggiungendo alcuni trattamenti all'elenco esemplificativo contenuto nella sentenza del 2019. Rimarcando che la Corte non può mai ignorare il dovere di tutela della vita umana, i giudici hanno di nuovo chiesto di varare una legge in Parlamento.

Corte abbia ritenuto che questa condizione non sia discriminatoria rispetto ad altri pazienti che si trovano in tutte le altre condizioni, ad eccezione di questa. Infatti la presenza dei trattamenti di sostegno vitale introduce una differenza rilevante, che legittima una ragionevole differenza di trattamento. Il punto è importante, perché l'argomento della discriminazione è il fulcro su cui si fa leva per progressivi ampliamenti di molte legislazioni nei Paesi in cui suicidio e eutanasia sono regolamentati giuridicamente. È così che, per es., si è aperto l'accesso all'eutanasia ai minori nei Paesi Bassi. E sappiamo bene le derive che si hanno in questi paesi soprattutto per i soggetti più fragili. Notiamo però che anche in questa sentenza si allargano un po' le maglie della definizione di trattamento di sostegno vitale. Se ne parla non più solo riferendosi alla ventilazione assistita o alla nutrizione artificiale, ma anche

evocando misure infermieristiche (come l'evacuazione manuale o l'aspirazione delle secrezioni bronchiali). Da una parte questo criterio interpretativo è plausibile, perché è difficile fare una valutazione dei trattamenti senza inquadrarli nella situazione clinica. Dall'altra però dice quanto sia delicata la situazione in cui ci troviamo in Italia, in mancanza di una legge che permetterebbe di chiarire meglio e in modo omogeneo le premesse di tali richieste. Tuttavia una proposta di legge che cercava di mettere in disposizioni normative la sentenza 242/2019, come punto di equilibrio plausibile in una società pluralista e democratica, è stata affossata al Senato, dopo essere stata approvata alla Camera il 10 marzo 2022. Il vuoto legislativo rischia di favorire l'allargarsi di una cultura dell'abbandono che porta verso l'eutanasia. Ecco perché, a mio parere, è urgente andare oltre il dibattito sulla legge, che pure è importante, ovviamente. Ma non

dobbiamo infatti dimenticare che la questione fondamentale del fine vita risiede nell'accompagnamento e nella terapia di tutti i sintomi che affliggono il malato. È quello che fanno le cure palliative, che sono ancora troppo poco conosciute e poco diffuse nel nostro Paese, nonostante la legge sia buona. La Pontificia Accademia per la Vita ha edito poche settimane fa volumetto dal titolo Breve lessico di fine vita (LEV), proprio per favorire una maggiore consapevolezza sulle delicatissime questioni del fine vita. Temi come la malattia, il dolore, la sofferenza richiedono un coinvolgimento ben più ampio delle società e ben più oltre delle pur necessarie decisioni legislative. L'elaborazione del dolore, la solidarietà, la prossimità nei momenti critici è una responsabilità che deve coinvolgere l'intera società, l'intera comunità. Presidente della Pontificia Accademia per la Vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA

Parla il presidente emerito della Corte costituzionale, preoccupato dai tentativi di tirare per la giacchetta il lavoro dei "giudici delle leggi"

L'altra sentenza: Ncc, lo stop alle licenze è danno per il Paese

È incostituzionale il divieto di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (Ncc). Lo afferma la Consulta in una sentenza che dichiara illegittimo l'articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge 135/2018. Il divieto di dare nuovi permessi - sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese di taxi e Ncc - ha consentito per oltre cinque anni «all'autorità amministrativa di alzare una barriera all'ingresso dei nuovi operatori», compromettendo gravemente «la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea». La configurazione della disposizione censurata ha consentito all'autorità amministrativa di bloccare l'ingresso dei nuovi operatori nel mercato del Ncc semplicemente rinviando, «con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del registro informatico», come del resto ha dimostrato la concreta vicenda storica. Per i giudici è «rimasta del tutto inascoltata - ha osservato - la preoccupazione dell'Autorità garante delle concorrenza e del mercato (Agcm) volta a evidenziare che l'ampliamento dell'offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all'esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane». La norma ha causato, in modo sproporzionato, «un grave pregiudizio all'interesse della cittadinanza e dell'intera collettività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intervento

IL VUOTO LEGISLATIVO NON È POSITIVO MA LA PRIORITÀ È L'ACCOMPAGNAMENTO

La sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2024 depositata l'altroieri risponde al dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Firenze sul requisito dei «trattamenti di sostegno vitale». In sostanza quanto veniva richiesto era di rimuovere il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, cioè di una delle quattro condizioni che la corte aveva definito nella precedente sentenza sul suicidio assistito n. 242/2019. Le altre tre condizioni sono: 1) la irreversibilità della patologia, 2) presenza di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute dal dalla persona intollerabili, 3) capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. Da quanto si legge nel comunicato stampa diramato, le condizioni che definiscono il perimetro di non

punibilità di chi «agevola l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi» di procedere al suicidio sono state quindi tutte ribadite. Così come è ribadito il criterio fondamentale che ha motivato la posizione della Corte. Cioè non si era riconosciuto un diritto in generale di porre fine alla propria vita in presenza di ogni patologia, anche grave e fonte di sofferenza. Piuttosto si era ritenuto irragionevole impedire l'accesso a un aiuto per il suicidio a coloro che sono nella condizione di morire rifiutando o sospendendo trattamenti che assicurano la loro sopravvivenza. Una possibilità già prevista dalla legge 219/2017. Quindi la presenza di tali trattamenti è considerata necessaria per sostenere l'argomentazione. È interessante sottolineare che la